

AS886 - REGIONE CAMPANIA - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO SCOLASTICO

Roma, 29 novembre 2011

Presidente della Regione Campania

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri di segnalazione di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende qui di seguito esporre alcune considerazioni in relazione alle disposizioni della Legge Regionale Campania 1° agosto 2011, n. 13, recante norme in materia di trasporto scolastico.

L'Autorità condivide la *ratio* della Legge Regionale Campania che, coerentemente con gli impulsi pro-concorrenziali provenienti dal legislatore nazionale, sottrae i servizi di trasporto scolastico alla gestione in esclusiva, soggiacendoli ad un regime di concorrenza "nel mercato", tramite il ricorso all'istituto dell'autorizzazione. La contemporanea presenza di due o più operatori attivi nello stesso mercato, infatti, non può che determinare effetti virtuosi per gli utenti, in termini di tariffe e qualità dei servizi.

In tale prospettiva, l'impianto generale della norma regionale può inserirsi a pieno titolo nel quadro dei principi delineati dal legislatore con l'art. 4 del D.L. n. 138/11 e volti alla completa liberalizzazione dei servizi pubblici locali.

Alcune disposizioni della norma, tuttavia, appaiono suscettibili di prestarsi ad un'interpretazione distorta, potenzialmente idonea a determinare, in fase di attuazione, possibili restrizioni della concorrenza.

Suscita particolari perplessità, infatti, l'ampia discrezionalità riconosciuta ai Comuni nella scelta del numero di autorizzazioni da attribuire, dei titoli valutabili e dei criteri di valutazione degli stessi (art. 4 della L.R. n. 13/11). Appare essenziale, a tal fine, garantire che i Comuni provvedano ad esercitare tali funzioni sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, se del caso, ispirati a quelli disciplinati dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 422/97 per la determinazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale.

Desta ulteriori perplessità l'art. 6 della legge che se, da un lato, obbliga i Comuni a stabilire "*l'entità della tariffa a carico degli utenti del servizio di trasporto scolastico [...]*", dall'altro, non chiarisce i termini del rapporto economico intercorrente tra l'Ente, i trasportatori, gli istituti di istruzione interessati e gli utenti del servizio. A tal fine, l'art. 1, comma 2, prevede che il compenso sia versato "*dalla persona trasportata o dal comune organizzatore del trasporto*" lasciando, pertanto, alla discrezionalità del Comune la scelta tra un modello contrattuale c.d. *net cost* (senza oneri per l'Ente) o *gross cost* (con rischio imprenditoriale a carico dell'Ente).

Ove la fissazione delle tariffe ad opera dell'Ente locale sottintenda l'adozione del modello contrattuale *gross cost*, tuttavia, vi sarebbe il rischio che la presenza di più operatori allineati sulle stesse tariffe possa tradursi in forme di ripartizione del mercato a danno degli utenti e dell'amministrazione. La concorrenza tra i diversi soggetti potenzialmente autorizzabili a fornire i servizi potrebbe esprimersi, nella migliore delle ipotesi, solo sul livello dei corrispettivi richiesti all'Ente locale e sulla qualità dei servizi resi piuttosto che sulle tariffe pagate dagli utenti.

In tale accezione, pertanto, la norma rischia di sterilizzare i possibili guadagni di efficienza ricollegabili al passaggio da un sistema di concessione in esclusiva ad un meccanismo di autorizzazione.

Sarebbe preferibile, pertanto, che sulla base dell'effettiva richiesta di mobilità, poste le caratteristiche di fruizione e qualità dei servizi, l'Ente locale stabilisse il numero di autorizzazioni da attribuire e provvedesse a fissare, se necessario, tariffe massime sulle quali i diversi soggetti potrebbero competere al ribasso. Il contratto di servizio, in tal caso, potrebbe prevedere eventuali compensazioni a fronte dell'assolvimento di specifici obblighi di servizio pubblico trasparenti e non discriminatori.

L'Autorità auspica, pertanto, che si tenga conto delle considerazioni espresse e che la Regione provveda a fornire indicazioni interpretative coerenti agli Enti Locali interessati.

La presente decisione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE VICARIO

Antonio Pilati